

ODG/PRG: 17

PG: 132370/94

Data Seduta: 16/01/1995

Data inizio vigore: 24/03/1995

Note amministrative e/o personali:

Il CO.RE.CO nella seduta del 20/03/95 ha annullato la delibera al punto 3. ed il regolamento al comma 2 dell'articolo 5 per incompetenza del Consiglio comunale a fissare l'ammontare del rimborso spese di custodia previste ai punti suindicati. Il Provvedimento è stato inserito secondo le prescrizioni del CO.RE.CO e, pertanto non contiene le parti annullate.

Disciplina per il deposito e la custodia di beni mobili

Art. 1

Il Comune provvede al deposito e alla custodia esclusivamente degli oggetti rinvenuti, delle cose sequestrate e dei beni mobili dei soggetti nei cui confronti siano stati disposti provvedimenti di sgombero coatto di alloggi o locali di sua proprietà.

Art. 2

Il deposito avverrà, di norma, all'interno dei magazzini comunali, qualora ve ne sia la capienza, o all'interno di magazzini privati specializzati nel caso di beni aventi caratteristiche di deperibilità, infiammabilità, sicurezza, ecc.

All'atto del deposito, i beni saranno elencati descrittivamente e numericamente in apposito registro e/o distinta.

Il Comune non risponde della perdita o dei danni derivati agli oggetti depositati, se non imputabili a colpa.

Art. 3

Il deposito dei beni, esclusi quelli di cui al successivo art. 4, non potrà avere durata superiore ad un anno, trascorso il quale senza che i beni vengano ritirati, il Comune inviterà l'interessato, a mezzo di raccomandata A.R. a ritirare i beni depositati, avvertendo che, in difetto, si procederà alla vendita degli stessi o alla loro distruzione se non vendibili, secondo il disposto dell'art. 38 del Regolamento dei Contratti.

Art. 4

Nel caso di beni sottoposti a sequestro, si attenderanno i provvedimenti idonei ed opportuni assunti dall' Autorità competente (A.G., UPICA, Sindaco, ecc.).

In caso di disposta alienazione di detti beni, le somme ricavate, detratte le spese di custodia, saranno depositate presso la Tesoreria comunale e resteranno a disposizione dell' avente diritto sino alla conclusione del procedimento che disporrà in merito alla loro destinazione.

Art. 5

La restituzione dei beni è subordinata al pagamento del rimborso delle spese di custodia e delle altre eventualmente sostenute, compreso quelle di trasporto e facchinaggio resesi necessarie per il deposito a magazzino.